

N. R.G. 209/2019



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
sezione lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott. Giorgio Flaim pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data 2.4.2019

d a

_____ cooperativa

rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Valcanover

pec avvfilippoalcanover@recapitopec.it

ricorrente in opposizione

c o n t r o



rappresentato e difeso dall'avv. Dario Rossi pec avvdariorossi@cnfpec.it e dall'avv. Marco Cianci pec marco.cianci@pectrentoavvocati.it

convenuto opposto

CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE

"In via principale nel merito:

annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa, accertando e dichiarando che Onlus deve al lavoratore la minor somma dovuta da quantificarsi in corso di causa"

CONCLUSIONI DELLA PARTE OPPOSTA

"Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis rejectis,

- 1) Respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla ONLUS e conseguentemente confermare integralmente il decreto opposto.*
- 2) Con vittoria delle spese e degli onorari del presente procedimento da liquidarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatario per averli integralmente anticipati"*

MOTIVAZIONE

il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo

ha agito con ricorso monitorio nei confronti della società cooperativa, vantando un credito di € 12.096,60, a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18 co. 3 St.Lav. nel posto di lavoro occupato



presso la società società cooperativa, disposta dal tribunale di Trento con ordinanza ex art. 1 co. 49 L. 28.6.2012, n. 92 depositata in data 17.11.2018.

Il ricorso è stato accolto in data 8.2.2019, con decreto ingiuntivo n. 36/2019.

l'opposizione

La ricorrente società società cooperativa propone opposizione al decreto ingiuntivo *de quo*, sostenendo che nel parametro per la quantificazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18 co. 3 St.Lav., costituito dall' "*ultima retribuzione globale di fatto*", non devono essere computati:

- 1) il rateo del trattamento di fine rapporto, pari a € 51,14;
- 2) le cd. "*competenze accessorie media 12 mes*", pari a € 64,93.

le ragioni della decisione

1) in ordine alla quantificazione dell'indennità sostitutiva ex art.18 co.3 St.Lav. e alla nozione di "retribuzione globale di fatto"

L'art. 18 co.3, primo periodo St. Lav. dispone: "*Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale*"

Quindi il parametro, previsto dal legislatore per la quantificazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18 co. 3 St.Lav., è costituito dalla "*retribuzione globale di fatto*" (al pari di quanto previsto per il risarcimento del danno cagionato dal licenziamento illecito o illegittimo, sebbene in questo secondo caso si risarcisca un danno



provocato dal comportamento illegittimo del lavoratore, mentre nel primo si quantifica un'indennità legata a una scelta del lavoratore – in questi termini Cass. 2.2.2007, n. 2262; Cass. 29.1.2007, n. 1833;).

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (*ex multis* Cass. 17.7.2015, n. 15066; Cass. 16.9.2009, n. 19956; Cass. 2262/2007 cit.; Cass. 1833/2007 cit.)) la retribuzione globale di fatto deve essere intesa come il coacervo delle somme che risultano dovute, anche in via continuativa, purché non occasionali, in dipendenza del rapporto di lavoro e in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, così da costituire il trattamento economico normale, che sarebbe stato effettivamente goduto, se non vi fosse stata l'estromissione dall'azienda, essendo necessario evitare che siano addossate al lavoratore licenziato le conseguenze negative di un illecito commesso dal datore di lavoro.

2) In ordine al computo del rateo di trattamento di fine rapporto nell' "ultima retribuzione globale di fatto"

L'opponente società ' società cooperativa sostiene che nell' "ultima retribuzione globale di fatto" non possa essere computato il rateo di trattamento di fine rapporto in quanto tale parametro si riferisce alla retribuzione "di effettiva percezione da parte del lavoratore al momento del licenziamento", mentre il trattamento di fine rapporto ha natura di retribuzione differita, venendo nel corso del rapporto solo accantonata e corrisposta a seguito della cessazione del rapporto medesimo.

Questi assunti non possono essere condivisi.

Occorre prendere le mosse dal principio, enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui l' "ultima retribuzione globale di fatto" deve corrispondere al trattamento economico



normale, che sarebbe stato effettivamente goduto, se non vi fosse stata l'estromissione dall'azienda.

La questione del computo del rateo di trattamento di fine rapporto nell' *"ultima retribuzione globale di fatto"* è di agevole soluzione nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro subordinato riprenda la sua funzionalità dopo la declaratoria di nullità o l'annullamento del licenziamento (a questa fattispecie riconducibile la vicenda esaminata da Trib. Rovereto n. 39/2014, citata, quindi, in modo inconferente dalla società opponente).

Infatti in questo caso la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale cagionato dal licenziamento (art. 18 co. 2 St.Lav.: *"indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative"*, con il limite minimo delle 5 mensilità; o art. 18 co.4 St.Lav.: *"indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione"*, con il limite massimo delle 12 mensilità) entra a far parte della base di computo del trattamento di fine rapporto che sarà liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro; conseguentemente appare evidente che in questa ipotesi l'indennità risarcitoria deve essere liquidata senza considerare il rateo di trattamento di fine rapporto; diversamente, infatti, si realizzerebbe una duplicazione dello stesso emolumento certamente indebita.

Alla conclusione opposta occorre pervenire qualora, come nel caso in esame, nonostante la declaratoria di nullità o l'annullamento o la declaratoria di illegittimità del



licenziamento, il rapporto di lavoro non riprenda la sua funzionalità o non si ricostituisca o perché il legislatore non ha previsto la reintegrazione o la ricostituzione (art. 18 co. 5 e 6 St.Lav. e art. 8 L. 15.7.1966, n. 604) o a seguito dell'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di chiedere al datore l'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18 co.3 St.Lav..

Infatti è del tutto verosimile che nell'ipotesi in cui non fosse stato intimato il licenziamento nullo o annullabile o illegittimo il lavoratore avrebbe proseguito il rapporto di lavoro quanto meno per un periodo non inferiore al numero di mesi corrispondente a quello fissato dal legislatore per la determinazione dell'indennità risarcitoria o dell'indennità sostitutiva; quindi, una volta cessato il rapporto, avrebbe certamente percepito un trattamento di fine rapporto comprensivo dei ratei maturati in quel periodo.

E' vero che nell'ipotesi di esercizio della facoltà di chiedere l'indennità sostitutiva ex art. 18 co.3 St.Lav. il rapporto di lavoro cessa, da ultimo, per volontà del lavoratore. Tuttavia, anche prescindendo dal rilievo che il lavoratore non avrebbe acquisito quella facoltà qualora non fosse stato illecitamente o illegittimamente licenziato dal suo datore, il legislatore – allorquando ha previsto il medesimo parametro (la "*ultima retribuzione globale di fatto*") sia per la quantificazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18 co. 3 St.Lav., sia per il risarcimento del danno cagionato dal licenziamento illecito o illegittimo, sebbene in questo secondo caso si risarcisca un danno provocato dal comportamento illegittimo del lavoratore, mentre nel primo si quantifica un'indennità legata a una scelta del lavoratore – ha chiaramente espresso la volontà di non penalizzare, mediante un parametro di quantificazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione meno vantaggioso, il lavoratore che eserciti la facoltà ex art. 18 co.3 St.Lav..



Quindi, accertato che nel parametro per la quantificazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18 co. 3 St.Lav., costituito dall' *"ultima retribuzione globale di fatto"*, deve essere computato anche il rateo del trattamento di fine rapporto (incontestatamente ammontante a € 51,14), l'opposizione *in parte qua* deve esser rigettata.

3) in ordine al computo delle cd. *"competenze accessori media 12 mesi"* nell' *"ultima retribuzione globale di fatto"*

L'opponente società società cooperativa sostiene che nell' *"ultima retribuzione globale di fatto"* non possano essere computate le cd. *"competenze accessori media 12 mesi"* in quanto si tratta di emolumenti corrisposti al lavoratore senza carattere di continuità, come prescritto alla luce dell'orientamento della Suprema Corte e dalla contrattazione collettiva (art. 18 CCNL Imprese di pulizie e servizi integrati / multiservizi).

Rileva a sostegno che: *"La tabella allegata da controparte riferisce a somme corrisposte in misura diversa mese per mese in ragione della erogazione di distinte tipologie di maggiorazioni, anch'esse diverse mese per mese e aventi di volta in volta giustificativi diversi e non certo costanti (basti considerare visivamente la tabella per verificare che le distinte maggiorazioni si ritrovano ciascuna solo in qualche mese e che l'importo di tali maggiorazioni, mese per mese, è assai diverso). Ad esempio in alcuni mesi il lavoratore ha svolto lavoro domenicale e ha quindi goduto della relativa maggiorazione, in altre occasioni ha svolto lavoro notturno, altre ancora lavoro supplementare. voci retributive caratterizzate per loro stessa natura dalla eccezionalità e/o dalla occasionalità dello svolgimento e quindi della corrispondente retribuzione"*.

Anche questi assunti non possono essere condivisi.



Occorre nuovamente partire dal principio, enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui l' "*ultima retribuzione globale di fatto*" deve corrispondere al trattamento economico normale, che sarebbe stato effettivamente goduto, se non vi fosse stata l'estromissione dall'azienda.

Orbene, le pregresse modalità di svolgimento del rapporto consentono di fondare l'attendibile presunzione che il lavoratore, se non fosse stato licenziato, avrebbe percepito nei successivi 15 mesi del rapporto una retribuzione maggiorata, in media (annua), di € 64,93 al mese.

Il fatto che questo incremento abbia costituito l'effetto di diverse *species* di fatti non impedisce una loro considerazione unitaria al fine di verificare l'esistenza del requisito della continuità in quanto risultano accomunate dall'unico *genus* costituito dall'essere la prestazione stata svolta al di fuori dell'ordinario orario di lavoro (perché eseguite in eccedenza o non di giorno o in giornate non feriali).

Quindi, accertato che nel parametro per la quantificazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18 co. 3 St.Lav., costituito dall' "*ultima retribuzione globale di fatto*", devono essere computate anche le cd. "*competenze accessori media 12 mesi*" (incontestatamente ammontanti a € 51,14), l'opposizione anche *in parte qua* deve esser rigettata.

In definitiva, accertato che nel parametro per la quantificazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18 co. 3 St.Lav., costituito dall' "*ultima retribuzione globale di fatto*", devono essere computati anche il rateo del trattamento di fine rapporto (incontestatamente ammontanti a € 64,93) e le cd. "*competenze accessori media 12 mesi*" (incontestatamente ammontanti a € 51,14), va rigettata l'opposizione proposta dalla società ricorrente società cooperativa avverso il decreto ingiuntivo



emesso dal tribunale di Trento *sub* n. 36/2019, in data 8.2.2019, su richiesta di

Le spese non possono che seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

1. Accertato che nel parametro per la quantificazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18 co. 3 St.Lav., costituito dall' "*ultima retribuzione globale di fatto*", devono essere computati anche il rateo del trattamento di fine rapporto (incontestatamente ammontanti a € 64,93) e le cd. "*competenze accessori media 12 mesi*" (incontestatamente ammontanti a € 51,14), rigetta l'opposizione proposta dalla società ricorrente società cooperativa avverso il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Trento *sub* n. 36/2019, in data 8.2.2019, su richiesta di
2. Condanna la società opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio liquidate nella somma di € 1.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA. Trento, 29 gennaio 2019.

Trento, 1 ottobre 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZARIO

dott. Giovanni Zorzi

IL GIUDICE

dott. Giorgio Flaim



